LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI

MODIFICHE DEL PIANO DI MISURAZIONE E MODIFICA DEI CONCETTI DI ANALISI E PUBBLICAZIONE

Versione:	versione 4.0
Data:	maggio 2024, approvato dal Comitato il 16.05.2024

Weltpoststrasse 5 • 3015 Berna
+41 31 511 38 40 • info@anq.ch • anq.ch

Indice

1. Scopo delle linee guida 3
2. Modifiche del piano di misurazione 3
   2.1 Rinuncia alla procedura di consultazione 3
3. Modifica dei concetti di analisi e pubblicazione 4
   3.1 Concetti di analisi e pubblicazione in caso di introduzione di nuove misurazioni 4
   3.2 Revisione/modifica sostanziale dei concetti di analisi e pubblicazione 4
   3.3 Modifica non sostanziale 5
   3.4 Rinuncia alla procedura di consultazione 5
4. Requisiti della consultazione 5
   4.1 Forma della consultazione 5
   4.2 Valutazione della consultazione 5
   4.3 Comunicazione dei risultati della consultazione 6
   4.4 Implementazione dopo la consultazione 6

1. SCOPO DELLE LINEE GUIDA

Le presenti linee guida definiscono la procedura per le modifiche del piano di misurazione nonché la procedura per le modifiche dei concetti di analisi e pubblicazione. Le linee guida hanno lo scopo di chiarire i processi e le competenze decisionali in caso di modifiche, nonché di garantire il coinvolgimento dei membri dell'ANQ[1], delle parti contraenti del Contratto nazionale di qualità ANQ 2011[2] e delle parti aderenti al contratto[3].

2. MODIFICHE DEL PIANO DI MISURAZIONE

Il piano di misurazione dell'ANQ costituisce parte integrante (annesso 7) del Contratto nazionale di qualità ANQ 2011. Il piano di misurazione dell'ANQ definisce per quali temi di misurazione (indicatori) vengono effettuate misurazioni nei settori della medicina somatica acuta, della riabilitazione e della psichiatria. A titolo esplicativo, nell'annesso 7 sono indicati anche i metodi e gli strumenti di misurazione. Questi ultimi non fanno parte del piano di misurazione in senso stretto.

L'introduzione di una nuova misurazione, l'eliminazione di un indicatore o la sostituzione di un indicatore comportano una modifica del piano di misurazione dell'ANQ. In base all'art. 18 cpv. 2 del contratto di qualità dell'ANQ, il piano di misurazione dell'ANQ (annesso 7) può essere modificato con il consenso delle parti.

A tal fine l'ANQ svolge una consultazione presso le parti contraenti del Contratto nazionale di qualità ANQ 2011. Se tutte le parti concordano sulla modifica (nuova misurazione/nuovo indicatore o sostituzione di un indicatore), il piano di misurazione modificato entra in vigore alla data stabilita anticipatamente. In mancanza di accordo, eventuali modifiche richieste non vengono apportate oppure non vengono implementate.

Il termine per una consultazione è di almeno due mesi.

2.1 RINUNCIA ALLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

L'ANQ può rinunciare a una procedura di consultazione qualora non siano attese nuove conoscenze poiché le posizioni delle parti contraenti sono già note, in particolare perché sul tema è già stata effettuata una consultazione oppure le modifiche richieste sono già state recepite.

---

[1] Associazione degli ospedali H+, santésuisse, curafutura, i Cantoni, la CDS, il Principato del Liechtenstein e gli assicuratori sociali federali
[2] Associazione degli ospedali H+, santésuisse, curafutura, la CDS e gli assicuratori sociali federali
[3] Tutti i singoli ospedali/tutte le singole cliniche; tutte le singole assicurazioni; tutti i Cantoni/PL

La rinuncia a una procedura di consultazione che soddisfa i requisiti delle presenti linee guida deve essere motivata in modo oggettivo.

3. MODIFICA DEI CONCETTI DI ANALISI E PUBBLICAZIONE

Secondo l'art. 8 del regolamento dei dati dell'ANQ, *i concetti di analisi e pubblicazione relativi alle rispettive misurazioni devono essere approvati dal Comitato dell'ANQ, salvo delega al competente comitato per la qualità. In caso di nuove misurazioni, prima dell'approvazione definitiva dei concetti di analisi e pubblicazione viene svolta una consultazione presso i membri dell'ANQ. Lo stesso vale qualora tali concetti siano oggetto di revisioni sostanziali, in particolare a seguito di modifiche metodologiche rilevanti relative alle misurazioni.*

Il Comitato dell'ANQ ha delegato l'approvazione dei concetti di analisi e pubblicazione ai competenti comitati per la qualità con decisione del 23 novembre 2023.

3.1 CONCETTI DI ANALISI E PUBBLICAZIONE IN CASO DI INTRODUZIONE DI NUOVE MISURAZIONI

Quando vengono introdotte nuove misurazioni, prima dell'approvazione definitiva da parte del competente comitato per la qualità viene svolta una consultazione presso i membri dell'ANQ.

La consultazione avviene dopo la fase di introduzione oppure prima/durante la prima misurazione di routine.

3.2 REVISIONE/MODIFICA SOSTANZIALE DEI CONCETTI DI ANALISI E PUBBLICAZIONE

Se i concetti di analisi e pubblicazione vengono modificati in modo sostanziale, in particolare a seguito di modifiche metodologiche rilevanti relative alle misurazioni, prima dell'approvazione definitiva da parte del competente comitato per la qualità deve essere svolta una consultazione presso i membri dell'ANQ.

Il Comitato dell'ANQ decide, tenendo conto della valutazione del segretariato generale e del comitato per la qualità, in base alle presenti linee guida, quando una revisione di un concetto di analisi o pubblicazione è da considerarsi sostanziale.

Criteri per modifiche sostanziali:

a: sostituzione di un indicatore (ad es. eliminazione, nuova introduzione o trasformazione significativa);
b: modifiche fondamentali nell'analisi dei dati (esclusione: nessuna modifica fondamentale all'interno di metodi esistenti) (concetto di analisi);

c: modifiche fondamentali nella modalità di presentazione dei risultati trasparenti (concetto di pubblicazione), tali da comportare interpretazioni diverse da quelle previste.

3.3 MODIFICA NON SOSTANZIALE

Se un concetto di analisi o pubblicazione viene modificato senza cambiamenti sostanziali (cfr. 3.2), non è necessaria alcuna consultazione presso i membri dell'ANQ prima dell'approvazione definitiva da parte del competente comitato per la qualità. La decisione sulla natura sostanziale o meno della modifica spetta al Comitato, sulla base della valutazione del Segretariato generale e in conformità alle presenti linee guida.

3.4 RINUNCIA ALLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

L'ANQ può rinunciare a una procedura di consultazione qualora:

- le modifiche siano prevalentemente di natura formale (ad es. adeguamenti linguistici, spostamenti di contenuto, layout);
- le modifiche riguardino prevalentemente l'organizzazione della misurazione (ad es. dashboard e sue funzionalità), i processi dell'ANQ o la distribuzione delle competenze (ad es. nuovi partner di cooperazione);
- non siano attese nuove conoscenze poiché le posizioni dei membri dell'ANQ sono note, in particolare perché l'oggetto della modifica è già stato oggetto di consultazione oppure le modifiche richieste sono state recepite.

La rinuncia a una procedura di consultazione che soddisfa i requisiti delle presenti linee guida deve essere motivata in modo oggettivo.

4. REQUISITI DELLA CONSULTAZIONE

4.1 FORMA DELLA CONSULTAZIONE

La consultazione presso le parti contraenti per nuovi indicatori o presso i membri dell'ANQ per i concetti di analisi e pubblicazione viene svolta di norma per iscritto. È possibile esprimere accettazione, accettazione con riserva, rigetto con condizioni oppure rigetto.

4.2 VALUTAZIONE DELLA CONSULTAZIONE

La consultazione è considerata approvata quando tutte le parti contraenti o tutti i membri dell'ANQ hanno dato il loro consenso.

L’accettazione con riserva è considerata accettazione; le riserve vengono esaminate dagli organi dell’ANQ e trattate di conseguenza.

Il rigetto con condizioni è considerato rigetto fino a quando le condizioni non siano soddisfatte e almeno la parte che ha formulato le condizioni abbia nuovamente espresso una presa di posizione.

La consultazione è considerata respinta se almeno una parte rigetta la proposta senza condizioni.

4.3 COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE

L’esito della consultazione viene comunicato per iscritto alle parti contraenti o ai membri dell’ANQ. La comunicazione contiene:

a: numero di “approvazioni” e numero di “rigetti”;
b: se del caso, riserve/condizioni espresse;
c: se del caso, concetto di analisi e pubblicazione definitivamente approvato con motivazione della decisione del comitato per la qualità alla luce dei commenti ricevuti.

4.4 IMPLEMENTAZIONE DOPO LA CONSULTAZIONE

In caso di approvazione: l’oggetto della consultazione entra in vigore immediatamente o alla data definita nella consultazione e deve essere implementato.

In caso di approvazione con riserva: l’oggetto della consultazione viene implementato dopo l’esecuzione delle modifiche necessarie.

In caso di rigetto con condizioni: l’oggetto della consultazione non viene implementato; seguono le modifiche necessarie e un nuovo coinvolgimento almeno della parte che ha espresso il rigetto con condizioni.

In caso di rigetto: l’oggetto della consultazione non viene implementato. In caso di modifiche ai concetti di analisi e pubblicazione di misurazioni esistenti, resta valida la versione precedentemente approvata.